

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 13088 Anno 2019**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO**

**Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 15/05/2019**

sul ricorso 16967/2018 proposto da:

, domiciliato in Roma piazza Cavour,  
presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e  
rappresentato e difeso dall'avv. Ivana Calcopietro in forza di  
procura in calce al ricorso,

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende  
*ope legis*

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 2053/2017 della CORTE D'APPELLO di  
CATANZARO, depositata il 22/11/2017;

ORD.  
815

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

### FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 22/11/2017 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto l'appello presentato da

, cittadino nigeriano, avverso l'ordinanza del 7/4/2016 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, principale o sussidiaria, e in subordine di protezione umanitaria.

Il richiedente, nigeriano, di religione cristiana proveniente da Uromi, Edo State, barbiere, aveva raccontato di provenire da una famiglia poligama, in seno alla quale il nonno aveva sposato diverse donne, da cui aveva avuto diversi figli; alla morte del nonno, avvenuta il 13/1/2012, il primo figlio, cioè il padre del richiedente, secondo tradizione, avrebbe dovuto sposarne la vedova, ma si era rifiutato perché cristiano; la vedova lo aveva quindi minacciato di rendergli la vita miserabile a causa del suo rifiuto; erano seguite una serie di disgrazie (l'incendio della casa di residenza, la morte di uno dei fratelli del richiedente dopo aver mangiato, la morte misteriosa del suo fratello gemello); in seguito all'indagine effettuata dagli anziani del villaggio e dallo sciamano, era emerso che le disgrazie erano state provocate dalla vedova del nonno, che aveva ammesso di aver scagliato la maledizione, perché se fossero morti tutti i figli, la madre del ricorrente avrebbe dovuto fuggire e il padre del ricorrente avrebbe dovuto finalmente accedere al matrimonio con la vedova del nonno; quando il richiedente ormai non era più in grado di parlare, gli sciamani gli avevano pertanto detto che sarebbe morto se non si allontanava da casa entro due settimane; di aver perciò lasciato il Paese ad aprile del 2014, alla volta della Libia e poi dell'Italia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Tribunale, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale, in tutte le sue forme.

La Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto da , a spese compensate.

La Corte territoriale, a prescindere da ogni giudizio sull'attendibilità del narrato, ha negato che la vicenda riferita potesse integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; ha poi escluso che la situazione di conflitto interno nel nord-est del paese riguardasse il ricorrente, proveniente dall'Edo State, dove non operava la formazione terroristica Boko Haram; quanto al conflitto tra le comunità locali del Delta del Niger e il Governo e le compagnie petrolifere, comunque in progressiva attenuazione, non risultava alcun diretto coinvolgimento del ricorrente; ha infine negato che il ricorrente avesse allegato specifiche situazioni suscettibili di giustificare il riconoscimento della residuale protezione umanitaria.

2. Avverso la predetta sentenza del 22/11/2017, non notificata, ha proposto ricorso , con atto notificato il 22/5/2018, svolgendo sei motivi.

Ha resistito con controricorso, notificato il 2/7/2018, l'Amministrazione dell'Interno, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell'art.111 Cost, dell'art.132 n.4 e 118 disp.att. cod.proc.civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

1.1. Il ricorrente assume di aver sempre contestato la validità del verbale delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo grado sino all'appello; su tale doglianza articolata dal ricorrente con l'atto di appello e comparsa conclusionale (pagg.7-8 e pag.2-3, rispettivamente) la Corte territoriale aveva completamente omesso di pronunciare.

1.2. Il ricorrente neppure deduce di aver sollevato la questione con il ricorso in primo grado e prospetta in modo del tutto generico e non autosufficiente la doglianza mossa con l'atto di appello.

A pagina 8 la Corte territoriale, dopo aver riportato i punti essenziali del racconto del ricorrente (senza incorrere in travisamenti, a quanto risulta dal ricorso) ha fondato il proprio diniego della protezione internazionale sulla insussistenza di un rischio persecutorio o di esposizione a danno personale grave nella vicenda narrata, quand'anche ritenuta attendibile.

1.3. Inoltre questa Corte, al proposito, ha affermato che nel procedimento, in grado d'appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell'omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nell'art. 35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, al precedente comma 10 che prevede l'obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza (Sez. 6, 07/02/2018, n. 3003; Sez.6, 21/11/2011, n. 24544).

2. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.3 d.lgs.251/2007, dell'art.19, comma 8, d.lgs.150/2011 e dell'art.702 ter, comma 3, cod.proc.civ., nonché nullità della sentenza e del procedimento, e violazione dell'art.111 Cost., 132, n.4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte di appello di non aver assunto il necessario ruolo attivo integrativo nell'istruzione della controversia, benchè sollecitata dalla richiesta di mezzi istruttori.

2.2. La censura è fuori fuoco: la Corte non ha contestato la credibilità del racconto del richiedente, che si assumeva aggredito con pratiche di sortilegio e magia nera, perlomeno, cioè, quanto alla sua percezione soggettiva, ma ha escluso che tale vicenda potesse assumere rilievo ai fini del riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale.

2.3. Il ricorrente aggiunge che il diniego di ammissione dei mezzi istruttori era stato falsamente motivato, ignorando l'eccezione relativa ai verbali e impedendo anche al ricorrente di fondare la propria richiesta sugli elementi non correttamente trascritti nel verbale.

2.4. La censura è infondata: nulla impediva al ricorrente di dedurre e allegare tutte le circostanze di fatto che riteneva rilevanti ai fini della decisione con l'atto introduttivo del giudizio di merito, insistendovi e ribadendole poi con l'atto di appello.

Il ricorrente confonde l'onere probatorio attenuato che connota i giudizi in materia di protezione internazionale con un inesistente onere di allegazione attenuato.

Il potere-dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007, ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinvio nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi della sua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

personale esposizione al rischio. Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza (Sez. 1, n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 - 01).

La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Sez. 6 - 1, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125 - 01)

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4 e n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento e violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.115 cod.proc.civ.

3.1. Il Ministero si era costituito nel giudizio di appello con formula di stile senza contestare specificamente i fatti posti a fondamento dell'appello, rinviando ad una relazione della Commissione territoriale, che non aveva preso posizione sulle domande del ricorrente e non avrebbe potuto prender posizione sul suo appello; i fatti posti a fondamento dell'appello dovevano ritenersi quindi pacifici e non contestati.

3.2. In primo luogo, la censura pecca di autosufficienza perchè il ricorrente non dà conto del tenore dell'atto di costituzione in appello dell'Amministrazione degli interni, limitandosi a prospettarne molto genericamente il contenuto, in contrasto con la sentenza impugnata che assume che il Ministero avesse contestato la fondatezza dell'impugnazione.

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Sez. 6 - 3, n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01)

3.3. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, cod.proc.civ., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente *thema decidendum* e *thema probandum*, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello. (Sez. 6 - 2, n. 22461 del 04/11/2015, Rv. 637029 - 01).

3.4. In terzo luogo, occorre pur sempre ricordare che l'onere di specificità della contestazione deve essere calibrato in relazione alla natura dei fatti e alla loro conoscenza o conoscibilità da parte del contraddittore, che non è tenuto a prospettare una versione alternativa circa circostanze di fatto proprie della controparte e alle quali egli è del tutto estraneo.

L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Sez.3, 18/07/2016, n. 14652; Sez. 3, 13/02/2013, n. 3576).

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.3 e 11 d.lgs.251/2007.

4.1. Il ricorrente sostiene di aver fondato motivo di essere perseguitato per motivi di etnia o religione, non potendo avvalersi della protezione del Paese di origine.

La Corte di appello ha vagliato la stregoneria e i sortilegi riferiti dal ricorrente come una semplice superstizione, irrilevante ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fini del fondamento della protezione internazionale, trascurando la grande influenza e della magia nera in Nigeria e la capacità di condizionamento e soggiogazione che può essere esercitata in tal modo.

La difesa del richiedente aveva anche evidenziato che la vicenda era riferibile ad avvelenamento da ossalato di calcio presente in alcune piante, sicché ben doveva essere ravvisata una persecuzione per motivi religiosi e di appartenenza a un gruppo sociale.

La Nigeria era poi uno dei Paesi più corrotti al mondo in cui la polizia interviene solo se prezzolata dal cittadino.

4.2. Il ricorrente prospetta una insussistente violazione di legge nell'applicazione delle norme relative alla protezione internazionale, ascrivendo rilievo alle convinzioni diffuse nel Paese di provenienza circa l'efficacia di sortilegi e riti di stregoneria.

Tali circostanze, se possono certamente assumere rilievo ai fini della valutazione della credibilità soggettiva del racconto del richiedente asilo, non possono capovolgere le coordinate logiche e razionali sulla base delle quali deve essere oggettivamente valutata l'esposizione a pericolo del narrante, che non sussiste allorché il pericolo deriverebbe solamente da malefici e sortilegi magici confezionati nei suoi riguardi.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, come ai fini della protezione sussidiaria ex art.3, comma 1, lett.e) e g), d.lgs.251/2007, il timore nutrito dal richiedente, pur non necessariamente concretizzato, deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali.

Il riferimento a un possibile avvelenamento praticato in modo reale ai danni del ricorrente, per vero non tutto coerente con la struttura del racconto, non configurerebbe comunque i presupposti per la richiesta protezione.

4.3. Le considerazioni critiche sviluppate dal ricorrente con il quarto motivo meritando peraltro riesame in sinergia con quelle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dedicate al tema della richiesta protezione umanitaria, articolate con il successivo sesto motivo.

5. Con il quinto, articolato, motivo, proposto ex art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.14 e 17 del d.lgs.251/2007, omessa motivazione sulla sussistenza del danno grave di cui all'art.14, lett.a) e b), d.lgs.251/2007, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, circa la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria.

5.1. In primo luogo la Corte aveva omesso di motivare sulla sussistenza del danno grave di cui alle lettere a) e b) dell'art.14, ignorando quanto riferito dal ricorrente circa i trattamenti inumani inflittigli da chi nel suo villaggio si professa stregone, senza intervento dell'autorità statale, completamente soggiogata.

La censura postula la inverosimile realtà dei sortilegi praticati in danno del ricorrente, comunque da un soggetto privato e non da un'autorità locale.

5.2. In secondo luogo, in ordine al rigetto della protezione sussidiaria la Corte non avrebbe tenuto conto della situazione politica gravissima nigeriana con pericolo diffuso per la popolazione civile, come risultava dai *reports* internazionali allegati al fascicolo del ricorrente.

5.4. Al riguardo il ricorrente articola una critica di puro merito avverso la motivazione, basata sull'analisi di fonti internazionali, indicate in motivazione, circa l'insussistenza nella zona della Nigeria di provenienza del ricorrente di un rischio indiscriminato di esposizione alla violenza per i civili, rilevante ai sensi dell'art.14, lettera c), del d.lgs.251/2007.

5.3. In terzo luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.8 della Direttiva 2004/83/CE poiché tale disposizione, non trasfusa nella disciplina nazionale, non consente di valutare la sicurezza di particolari aree del Paese, con approccio settoriale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente sembra sostenere cioè che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere neutralizzata sulla base della settorialità dell'approccio e all'asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il d.lgs. 19/11/2007 n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, non può essere rigettato la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Sez. 6, 16/02/2012, n. 2294; Sez.6, 9/4/2014 n.8399; Sez. 1, 27/10/2015 n.21903).

Se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte la settorialità della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo di origine non preclude l'accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale certamente il contrario: non è possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proviene da una regione o area interna del Paese di origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure.

6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.5, comma 6, del T.U. 286/1998 e motivazione apparente.

6.1. La norma consente il rilascio di un permesso di soggiorno a fronte di seri motivi umanitari o risultanti da obblighi convenzionali o costituzionali dello Stato italiano; si tratta di misura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atipica e residuale da valutarsi caso per caso, considerando la specificità della condizione personale del richiedente.

Si sarebbe dovuto tener conto della situazione di particolare vulnerabilità del richiedente, della sistematica compromissione dei diritti umani costituzionalmente garantiti e dell'estrema povertà che caratterizza le condizioni della popolazione in Nigeria.

6.2 Giova premettere, quanto alla disciplina transitoria, che questa Corte, con sentenza del 23/1/2019 n.4890, condivisa dal Collegio che intende garantirle continuità, ha precisato che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, che devono essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. In tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura «casi speciali» e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.

6.3. Le doglianze del ricorrente debbono essere valutate in connessione con le deduzioni articolate con il quarto motivo.

Si è detto, in quella sede, che la totale irrazionalità dei timori nutriti dal ricorrente, convinto di essere il bersaglio, al pari di tutti i propri fratelli, di un sortilegio ordito dalla vedova del nonno per costringere il padre riluttante a sposarla, orbandolo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

progressivamente dei figli sino a che non avesse ceduto, escludeva il riconoscimento della protezione internazionale nelle due forme maggiori, del riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, che richiedono, quale elemento costitutivo della fattispecie, se non l'effettività dell'atto persecutorio o dell'esposizione a grave pericolo personale, almeno la fondatezza del timore avvertito dal richiedente, in tal modo escludendo rilievo a parure soggettive, del tutto irrazionali e totalmente prive di fondamento logico e scientifico.

Le stesse affermazioni non valgono però quanto alla protezione umanitaria, nel regime applicabile *ut supra* (§ 6.2.) alla presente fattispecie.

La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Sez. 6 - 1, n. 23604 del 09/10/2017, Rv. 646043 - 02); inoltre il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, ma è necessario che l'accertamento sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti. (Sez. 1, n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579 - 03).

6.4. La Corte territoriale al riguardo è incorsa in motivazione apparente, omettendo di considerare la vicenda riferita dal richiedente asilo, al cui riguardo non ha emesso alcun giudizio di non credibilità e inattendibilità soggettiva, con il necessario atteggiamento di relativismo culturale e il doveroso inquadramento nel contesto socio ambientale del Paese di provenienza, onde valutare alla stregua di tali parametri, la sussistenza di un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

apprezzabile grado di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo tutelabile nella prospettiva della tutela residuale e temporanea c.d. «umanitaria».

In tale prospettiva occorre considerare, anche a prescindere dall'effettività riconducibilità degli eventi luttuosi familiari alle attività magico-stregoniche della vedova del nonno o più prosaicamente ad atti di avvelenamento di parte sua (ora ipotizzati alternativamente in ricorso, riportando a cause ordinarie le morti e i malesseri riferiti), il convincimento soggettivo dell' di essere vittima, con la sua famiglia, di sortilegi e malefici, le conseguenze almeno psico-somatiche di tale convincimento (difficoltà di parola), e soprattutto l'atteggiamento delle autorità tradizionali locali (anziani e sciamano), che pur avendo ascoltato il ricorrente si erano riconosciuti impotenti a garantirgli protezione, inducendolo invece a fuggire, quale unica soluzione per sfuggire alla persecuzione stregonica.

Tale complesso di elementi, opportunamente calato in contesto tribale, dominato da credenze arcaiche e superstizioni, ben può concretizzare una particolare condizione di vulnerabilità soggettiva di colui che si ritenga oggetto di malefici, secondo credenze socialmente condivise dall'ambiente di riferimento e si trovi isolato a fronteggiare la situazione a causa dell'atteggiamento delle autorità locali, che si confessano incapaci di assicurare una protezione efficace alla vittima dei sortilegi.

In termini più chiari, la Corte territoriale non avrebbe dovuto sottrarsi alla valutazione della condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo alla luce non già della effettività della persecuzione magica riferita, ma del mero convincimento soggettivo del richiedente e del suo complessivo contesto sociale di riferimento e delle ripercussioni psicologiche di tale situazione.

Il tutto con opportuna correlazione alla situazione attuale psico fisica del richiedente, nell'ottica disegnata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il riconoscimento del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01).

7. Il ricorso deve pertanto essere accolto in relazione al quarto e al sesto motivo, respinti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 21 marzo 2019

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale